

	<h1>ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" - TRICASE</h1>	
	<p>CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO Via Umberto I 107 73039 TRICASE (LE) Tel. e Fax 0833/544046 C.F.90039170759 www.pascolitricase.edu.it leic8ak00R@istruzione.it; leic8ak00R@pec.istruzione.it</p>	

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - G. PASCOLI-TRICASE
 Prot. 0007796 del 12/09/2024
 V (Uscita)

- Agli Alunni
- Ai Genitori
- Ai Docenti
- Al Personale ATA
- Al DSGA
- Al sito web

OGGETTO: Numero di ore di assenza per validità anno scolastico ai fini della valutazione degli studenti. Deroghe.

Si ricorda che il **D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017** più precisamente l'art.5 prescrive che **“ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”**

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta che il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.**

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30/33 ore settimanali vengono svolte in 6 giorni. Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore nella scuola secondaria di I grado. Per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

classi	Ore settimanali	Ore annuali (per 33 settimane)	Frequenze richieste (75% totale) Ore	Max assenze consentite (25% totale) Ore
Primaria tempo normale	29	957	718	239
Primaria tempo pieno	40	1320	990	330
Secondaria ordinario	30	990	743	247
Secondaria indirizzo musicale	33	1089	817	272

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo "G. Pascoli"- Tricase, nella seduta del 10 settembre 2024 ha deliberato all'unanimità di stabilire motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite che qui si riportano:

“Le deroghe a quanto sopra possono riguardare esclusivamente:

- *assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;*
- *assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico curante; assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;*
- *assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (trasferimenti temporanei per lavoro o familiari; situazioni di grave disagio socio-familiare) certificati con dichiarazione sostitutiva da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale o con certificazione dei servizi sociali;*
- *per gli alunni nomadi dotati di quaderno-libretto le giornate frequentate presso altra istituzione scolastica e attestate saranno comunque considerate di presenza effettiva;*
- *assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
- *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).*

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe, previste la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.”

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Tutte le assenze che comportino deroghe devono essere tempestivamente documentate in segreteria.



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria TURCO
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa